

COMUNE DI GONNOSTRAMATZA
Provincia di Oristano



Ufficio Servizi Sociali
tel.0783/92015 –92198 fax 0783/92498 - servizisociali@comune.gonnostramatza.or.it

Prot. n. _____

BANDO DI SELEZIONE

**PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' -**
(Approvato con determinazione n. 89 del 14.04.2010)

ANNUALITA' 2009

in attuazione della Delibera Regionale n. 34/31 del 20.07.2009 (art. 3 della L.R. 14 Maggio 2009 n. 1)

**LINEA DI INTERVENTO 3: CONCESSIONE DI SUSSIDI PER LO SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO CIVICO COMUNALE.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO – ASSISTENZIALE

Premesso che:

- La L.R. 14 maggio 2009, n. 1 art. 3 prevede un programma di interventi urgenti a favore delle politiche sociali e del lavoro attraverso diverse azioni tra loro integrate e con significative ricadute nel campo sociale, lavorativo, scolastico ed abitativo;
- Deliberazione G.R. n. 34/31 del 20 luglio 2009 – L.R. n. 1/2009, art. 3 “Azioni di contrasto alla povertà”, con la quale è stata destinata la somma di €. 30.000.000 alle azioni di contrasto alla povertà per l'anno 2009 da ripartire fra i Comuni della Sardegna;
- Determinazione n. 427 del 22.07.2009 che autorizza l'impegno complessivo della somma di €. 30.000.000 a favore dei comuni della Sardegna e tra questi i Comuni della provincia di Oristano;
- Con deliberazione C.C. n. 04 del 12.03.2010 sono stati approvati i criteri di accesso agli interventi di contrasto alle povertà, linea d'intervento “3” - Concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale - L.R. N. 01/2009 – Art. 3;
- Che con propria determinazione n. 89 del 14.04.2010 si è proceduto all'approvazione del bando di selezione per l'individuazione dei beneficiari dei contributi economici

RENDE NOTO

Che con decorrenza 16 APRILE 2010 e fino al 05 MAGGIO 2010 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere il contributo economico previsto dalla L.R. 1/2009 art. 3, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

OGGETTO

Il Servizio Civico Comunale ha il principale obiettivo di attivare una strategia di inclusione sociale orientata a tutelare la dignità delle persone, disincentivando forme di mero assistenzialismo, promuovendo il mantenimento e il potenziamento delle capacità personali, valorizzando la dignità della persona in difficoltà e favorendo la sua integrazione sociale mediante un impegno a favore della collettività.

L'inserimento in attività di Servizio Civico rimane una forma di assistenza economica alternativa alla semplice erogazione all'assegno economico ma perseguendo anche la finalità di promuovere e valorizzare la dignità della persona, favorendo il mantenimento di un ruolo sociale e di partecipazione alla vita comunitaria. E' rivolto a persone o nuclei familiari che versano in grave stato di indigenza, ma che risultino abili al lavoro. L'attività del Servizio Civico Comunale non costituisce e non sostituisce rapporto di pubblico impiego né di lavoro dipendente o autonomo. Questa è prestata a titolo gratuito ed è svolta con spirito di dedizione.

Il Servizio Civico Comunale si concretizza attraverso attività che non rientrano nel sistema competitivo di mercato; è esercitato con orario limitato e flessibile, adeguato alla condizione, alle esigenze, alla potenzialità, alla progettualità personale ed è proporzionalmente compensato.

SERVIZI RICHIESTI

I cittadini ammessi al Servizio Civico potranno essere utilizzati, in ambito comunale, per svolgere servizi di utilità collettiva quali:

- servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche;
- servizi di sorveglianza e cura e manutenzione del verde pubblico;
- attività di assistenza a persone disabili e/o anziane;
- ogni altra attività che l'Amministrazione comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze del territorio, purché consenta l'inserimento sociale dei soggetti chiamati ad espletarla.

DESTINATARI

Al servizio possono accedere i residenti nel Comune di Gonnostramatzza che abbiano compiuto il 18° anno di età e fino al compimento dei 65 anni e che si trovino in situazioni di difficoltà socio-economica, accertata dal Servizio Sociale.

Il servizio è rivolto prioritariamente a coloro che sono privi di occupazione o che hanno perso un lavoro e sono privi di coperture assicurative o di qualsiasi altra forma di tutela da parte di altri enti pubblici e risultino idonei allo svolgimento delle attività.

Possono rientrare anche coloro che comunque siano appartenenti a categorie svantaggiate (ex detenuti o ex tossicodipendenti etc.) purché non diversamente assistiti.

Per ogni nucleo familiare anagrafico potrà usufruire dell'assegnazione economica per servizio civico soltanto un componente.

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda da redigersi secondo i moduli disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza.

Questa linea di intervento è cumulabile con la Linea di intervento n. 2), non è cumulabile con la linea di intervento n. 1).

REQUISITI

Le persone o i nuclei familiari che intendono svolgere attività volontaria di servizio civico debbono possedere i seguenti requisiti:

1. Residenza nel Comune di Gonnostramatza;
2. Et  non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65;
3. Idoneit  psico-fisica allo svolgimento delle attivit  richieste.
4. Reddito ISEE non superiore ad Euro 4.500,00 annui, comprensivo dei redditi esenti ai fini Irpef .
5. Stato di disoccupazione del richiedente.

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda.

Il requisito di idoneit  psicofisica allo svolgimento delle attivit  di servizio civico verr  accertato, successivamente all'inserimento in graduatoria e prima dell'avvio del programma d'intervento, da un medico del lavoro appositamente incaricato.

DEFINIZIONE ISEE

Questa linea d'intervento si realizza attraverso la concessione di sussidi economici a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povert , sia essa duratura o temporanea.

Sono considerate in condizioni di povert  le persone o i nuclei familiari con reddito ISEE non superiore ad Euro 4.500,00 annui, comprensivo dei redditi esenti ai fini Irpef.

Aggiungendo nel calcolo ISEE anche i redditi esenti ai fini IRPEF, non contemplati nel D.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, s'intende valutare le reali condizioni di bisogno attraverso l'effettiva capacit  economica di spesa delle persone che richiedono il sussidio. Pertanto, acquisita l'attestazione ISEE dell'interessato, il Comune dovr  sommare, se necessario, al reddito ISE riportato nell'attestazione rilasciata dal Caf, gli eventuali redditi esenti IRPEF dichiarati separatamente e dividere l'importo ottenuto per il valore della scala di equivalenza indicato nell'attestazione, cos  come di seguito specificato:

ISEE ridefinito: $\frac{\text{ISE} + \text{redditi esenti IRPEF}^*}{\text{Valore scala equivalenza}^{**}}$

*Natura dei redditi esenti IRPEF

- a) Pensione di invalidit  civile, cecit  e sordomutismo
- b) Indennit  di accompagnamento
- c) Pensione sociale o assegno sociale
- d) Rendita INAIL per invalidit  permanente o morte
- e) Pensione di guerra o reversibilit  di guerra
- f) Borsa di studio universit  o per frequenza corsi o attivit  di ricerca post laurea
- g) Altre entrate a qualsiasi titolo percepite (ad esempio: assegni mensili percepiti nell'ambito delle leggi di settore, assegni nucleo familiare e maternit  ai sensi della legge 448/98, ect...)
- h) Contributi a qualsiasi titolo percepiti e da chiunque erogati anche a titolo *una tantum*

**Scala di equivalenza (in base al Dlgs 109/98)

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, o invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda da redigersi secondo i moduli predisposti dalla R.A.S. disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza.

Qualora alla data di presentazione della domanda sia intervenuta una variazione sostanziale nella situazione reddituale (es. riconoscimento indennità di accompagnamento, invalidità civile, altre rendite a qualsiasi titolo percepite etc...) tale da superare la soglia di povertà prevista di € 4.500,00, il richiedente verrà escluso dal beneficio.

DEFINIZIONE NUCLEO FAMILIARE

Ai fini dell'ISEE, ogni persona può appartenere ad un solo nucleo familiare. Il nucleo familiare da considerare è quello che risulta dalla scheda anagrafica del Comune di residenza alla data di presentazione della domanda.

PROCEDURA PER LA RICHIESTA

Chiunque fosse interessato potrà presentare istanza utilizzando il modello di domanda predisposto e disponibile:

- A) in loco, presso il Comune di Residenza
- B) sul sito internet del proprio Comune

entro 20 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del relativo bando presso il Comune di residenza, dal **16 aprile 2010** al **05 maggio 2010** corredata della seguente documentazione:

- copia documento di identità del richiedente, in corso di validità;
- copia codice fiscale;
- certificazione ISEE riferita all'anno precedente alla data di presentazione della domanda (dichiarazione 2010 per redditi 2009). Qualora tra l'ultima dichiarazione dei redditi e il momento di presentazione della domanda siano intervenute variazioni significative nella composizione del nucleo o nella situazione reddituale o patrimoniale, tali variazioni dovranno essere prese in considerazione se acquisite attraverso idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- Dichiarazione sostitutiva resa nei modi di legge, attestante gli eventuali redditi esenti IRPEF percepiti dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare;
- eventuale copia del verbale relativo alla legge 104/92 art. 3 comma 3 (situazione di handicap grave) e relativo al riconoscimento di invalidità civile uguale o superiore al 66%;
- Certificato di disoccupazione rilasciato dal competente Centro Servizio per il lavoro

Il Servizio Sociale Comunale si riserva, a seguito di esperimento delle procedura di assegnazione dei contributi (accoglimento domande, approvazione della graduatoria definitiva ed avvio dei piani personalizzati), di accogliere, a sportello e disponibilità finanziarie permettendo, eventuali altre domande che saranno sottoposte a medesima valutazione di ammissibilità.

MISURA DEL CONTRIBUTO

Il sostegno economico, è previsto nella deliberazione della G.R. n. 34/31 del 20.07.2009 , nella misura massima di € 800,00 mensili corrispondenti a n. 80 mensili di attività di servizio civico comunale.

L'Amministrazione Comunale stabilisce di concedere il contributo rapportandolo alla composizione del nucleo familiare, per un massimo concedibile mensile di €. 600,00 così come di seguito specificato:

N° componenti Nucleo Familiare	Entità del contributo
1	€ 400,00
2	€ 500,00
3	€ 550,00
4 e oltre	€ 600,00

CONCESSIONE DEL SUSSIDIO E MODALITA' DI EROGAZIONE

L'Ufficio di Servizio Sociale valuterà le richieste ed assegnerà i contributi tenendo conto delle risorse economiche a disposizione.

Il diritto di erogazione del contributo decorre dalla data di avvio delle attività di Servizio Civico Comunale.

Al destinatario sarà erogato un contributo economico forfetario di €. 10,00 per ogni ora di attività assegnata ed effettivamente svolta .La liquidazione del contributo verrà effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale in rate mensili posticipate, previa verifica e proporzionalmente alle ore di attività effettivamente svolte previste nel Protocollo disciplinare per le prestazioni di servizio civico.

Le attività svolte dai volontari del servizio civico non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né indeterminato e trattandosi di attività meramente occasionale, le relative prestazioni non sono soggette ad alcun tipo di tassazione (I.V.A., Irpef, Irap etc.).

DURATA INCARICO

L'incarico ai volontari è conferito per un periodo non superiore ai 12 mesi.

La durata effettiva dell'incarico, sarà determinata dall'Ufficio Servizi Sociali con apposito atto, sulla base delle richieste presentate e ammissibili e delle risorse disponibili.

L'avvio dei singoli utenti alle attività sarà scaglionato nel corso dell'anno, in diversi turni sulla base del numero di protocollo di arrivo, con le modalità e i tempi che verranno stabiliti dall'ufficio di Servizio Sociale.

ORARIO DI SERVIZIO

I turni di servizio ed il relativo orario saranno determinati in base alle richieste presentate. e concordate in sede di sottoscrizione del protocollo/disciplinare da parte dei beneficiari.

Ciascun beneficiario, in caso di impedimento per qualsiasi causa, dovrà dare tempestiva comunicazione al Servizio Sociale, perché si possa provvedere ad eventuali sostituzioni.

PROTOCOLLO/DISCIPLINARE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO CIVICO

Le persone che accedono ai benefici di Servizio Civico devono sottoscrivere un Protocollo/disciplinare che definisce i rapporti tra amministrazione Comunale e utente ammesso al servizio civico, secondo il modello allegato al presente atto.

Nel suddetto Protocollo/disciplinare gli stessi dovranno dichiarare di essere disponibili a prestare la loro opera consapevoli che, in nessun caso detta prestazione potrà instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro con l'Amministrazione comunale e che il predetto servizio persegue esclusivamente una finalità socio assistenziale.

Nel protocollo/disciplinare verranno stabilite modalità e tempi di espletamento delle attività.

ESCLUSI

Non potranno essere ammesse allo svolgimento del Servizio Civico Comunale le persone che usufruiscono, nello stesso periodo, di altri programmi di inserimento lavorativo sostenuti da un finanziamento pubblico come ad es. i progetti selezionati nell'ambito del programma "Ad Altiora" finanziato dal POR Sardegna F.S.E. 2007/2013, Asse III.

Il sussidio per lo svolgimento del servizio civico comunale non è cumulabile con il sussidio della linea d'intervento 1 "Concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà", riferendosi all'intero nucleo familiare anagrafico.

Non è altresì cumulabile con l'inserimento in cantieri occupazionali comunali o in altre attività lavorative, che interessano il richiedente stesso o altro componente il nucleo familiare anagrafico.

In tal caso, l'erogazione del sussidio verrà interrotta per il numero dei mesi di durata del cantiere e verrà eventualmente ripristinata per i mesi residui rispetto alla durata complessiva del progetto (es: durata prevista del Servizio Civico: 6 mesi - durata del cantiere : 2 mesi – durata massima effettiva del Servizio Civico: 4 mesi).

Il nucleo familiare che usufruirà di detto servizio non avrà diritto, contemporaneamente, all'assistenza economica in nessuna altra forma.

RINUNCE E RECESSI

La rinuncia espressa al momento dell'invito a svolgere l'attività assegnata tranne che per gravi motivi documentati comporta l'esclusione dal servizio per la restante parte dell'anno e dall'erogazione di una eventuale altra assistenza economica.

Sia l'Amministrazione comunale che l'utente destinatario possono per giustificati motivi recedere dall'accordo senza preavviso e con semplice comunicazione scritta.

In caso di recesso sarà corrisposto il contributo economico per il servizio effettivamente prestato.

Il Servizio Sociale può altresì procedere alla revoca dell'incarico conferito all'utente qualora lo stesso metta in essere azioni tali da arrecare pregiudizio al prestigio dell'Amministrazione Comunale, allo svolgimento delle attività programmate, all'equilibrio dei gruppi o delle persone coinvolte nelle attività o in caso di assenze prolungate e non motivate.

VERIFICHE

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuare controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese, anche confrontando i dati con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Chiunque renda false dichiarazioni, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, perderà automaticamente il diritto al beneficio concesso, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione (Cap. VI del DPR 445/2000) di richiedere il reintegro delle somme concesse, inoltre potrà sospendere o revocare i benefici ottenuti e mettere in atto tutte le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero, oltre agli adempimenti previsti dalle norme. Verifiche periodiche verranno effettuate per accertare l'effettiva realizzazione dei progetti di aiuto e i risultati conseguiti.

In considerazione della natura del provvedimento, l'Amministrazione comunale valuterà l'effettiva capacità di spesa del nucleo familiare, soprattutto laddove la situazione oggettiva sia diversa da quella anagrafica o si evidenziano anomalie che necessitano di maggiore tutela.

PUBBLICITA' DEL BANDO

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, presso l'Albo Pretorio del Comune e l'Ufficio di Servizio Sociale del Comune di residenza.

L'Amministrazione Comunale provvederà ad informare la cittadinanza sulle condizioni e procedure per accedere al programma, secondo le modalità che riterrà più opportune ed efficaci.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. N. 196/2003:

1. i dati personali forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'amministrazione;
2. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento e delle sue successive fasi;
3. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli;
4. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, e secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. N. 196/2003;
5. il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gonnostramatza, il responsabile del trattamento dei dati è l'Assistente Sociale Greca Onnis (responsabile del procedimento);
6. al titolare del trattamento o al responsabile ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i diritti dell'interessato, così com'è previsto dall'art. 7 del L. Lgs. N. 196/2003.

Gonnostramatza, 14.04.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remiro Cocco
